

FACCHINAGGIO

Fonti normative

- Legge 05.03.2001, n. 57 (art. 17)
- Decreto Interministeriale 30.06.2003, n. 221 (Ministro delle Attività Produttive di concerto con quello del Lavoro e delle Politiche Sociali)
- D.P.R. 342/1994
- D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 2 aprile 2007
- circolari varie.

Attività

Per la definizione delle attività soggette, il D.I. 221/2003 rimanda alla tabella allegata al D.M. Ministero del Lavoro 03.12.1999. Sono quindi comprese le seguenti attività:

- a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Queste attività possono essere svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 30.12.2003 chiarisce che:

le attività prese in considerazione dal regolamento sono soltanto quelle affidate in outsourcing, quindi esercitate per conto terzi;
il punto b) è da leggersi così: "...selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, di prodotti della mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, dell'abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari". Quindi non sono soggette alla norma le imprese che esercitano la mattazione, la toelettatura ecc., ma quelle che inestano, insaccano ecc. i prodotti della mattazione, toelettatura ecc.;

l'attività di pulizia magazzini e piazzali rientra anche nell'attività di cui alla legge 82/94. Quindi può essere svolta sia da chi è abilitato per l'attività di pulizia sia da chi è abilitato per l'attività di facchinaggio. La circolare chiarisce che nell'ipotesi, quanto mai teorica, di un'impresa che si iscrivesse per la sola attività di pulizia di magazzini e piazzali si dovrebbero applicare le norme sul facchinaggio, in quanto ritenute speciali;

la successiva circolare 3595/C del 13.12.2005 ha ulteriormente chiarito che le attività di cui al punto b) rientrano nella definizione giuridica del facchinaggio solo se preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti. Quindi per vedere se l'attività svolta dall'impresa rientra nella normativa del facchinaggio è necessario far riferimento all'attività principale svolta dall'impresa: se l'attività così individuata è un'attività preliminare e complementare a quella di facchinaggio rientra nella normativa del facchinaggio. Ciò vale quindi anche per l'attività di logistica, di trasloco e di imballaggio.

E' esclusa dalla normativa sul facchinaggio l'attività dei pesatori pubblici.

Requisiti

Per svolgere l'attività di facchinaggio sono necessari i seguenti requisiti:

1) requisiti per l'impresa

L'impresa deve presentare una denuncia di inizio attività all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia in cui è svolta l'attività dell'impresa stessa.

- requisiti di capacità economico finanziaria

una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario dimostrata con una dichiarazione dello stesso istituto che conferma l'affidabilità dell'impresa nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte; il documento non deve avere data anteriore a 3 mesi rispetto a quella di presentazione. Deve essere in bollo. Queste attestazioni, in caso di inizio di attività, devono essere presentate alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività, entro il 30 gennaio (esempio: inizio attività 01.06.2004; chiusura primo esercizio successivo al primo anno di attività 31.12.2005; scadenza presentazione attestazione 30.01.2006);

esclusi i beni oggetto di pegno o ipoteca e compresi quelli acquisiti con locazione finanziaria, vendita con iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico a carico dei seguenti soggetti: titolare per le imprese individuali, soci per le società di persone, compresi gli accomandanti, amministratori per le società di capitali e cooperative.

N.B. il requisito del possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio non è più richiesto dalla legge n. 40 del 02.04.07, di conversione del D.L. 31.01.2007, n. 7.

- requisiti di onorabilità

Devono essere posseduti dal titolare e per le imprese individuali, dai soci per le società in nome collettivo e dagli accomandatari per le società in accomandita semplice, dagli amministratori per tutte le altre società, comprese le cooperative.

Consistono in:

assenza di applicazione di misure di sicurezza o prevenzione e di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

assenza di sentenze penali definitive di condanna o di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

assenza di sentenze penali definitive di condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina. mancata comminazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, per violazione delle legge 142/2001, relativa alla posizione del socio lavoratore.

Si fa salva comunque la riabilitazione ottenuta.

2) requisiti per il preposto alla gestione tecnica

Il D.L. 31.01.2007, n.7 ha stabilito che, per lo svolgimento dell'attività di facchinaggio, non è più richiesto il possesso di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale; non è

quindi più richiesta la presenza di un preposto alla gestione tecnica.

Documentazione

Per la denuncia di inizio attività all'Albo delle Imprese Artigiane, è necessario allegare alla modulistica artigiana

il modello [denuncia di inizio di attività di facchinaggio](#);
l'eventuale permesso di soggiorno esibito in originale o in copia conforme;
attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato a Ufficio tasse e concessioni governative - Roma.

Iscrizione nelle fasce di classificazione

E' obbligatoria. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce sono calcolate in base al volume d'affari, al netto dell'IVA, realizzato in media (annuale) nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività (se il periodo è superiore a due anni ed inferiore a tre, la media si calcola sui mesi effettivi).

Sono:

- a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
- b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
- c) superiore a 10 milioni di euro.

Per richiedere la variazione della fascia iniziale in cui l'impresa è stata inserita, deve essere compilato l'apposito modello "[Attività di facchinaggio - Iscrizione nelle fasce](#)", in bollo.

Per l'iscrizione nella prima fascia non deve essere allegato nulla; per l'iscrizione nella seconda e terza fascia, invece, deve essere allegato un elenco dei servizi eseguiti, con il relativo importo al netto dell'IVA negli ultimi 3 anni (o minor periodo, mai inferiore ai due anni) in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La comunicazione della variazione positiva, da una fascia inferiore ad una fascia superiore è facoltativa, la variazione negativa, da una fascia superiore ad una inferiore, è obbligatoria.

Diritti di segreteria

Quelli [previsti per l'Albo Artigiani](#) con una maggiorazione di:

- € 9,00 per le ditte individuali;
- € 15,00 per le società;

qualunque sia la modalità di presentazione e tutte le volte che sia necessario un accertamento dei requisiti.

Tempi

L'iscrizione è effettuata entro 60 giorni dalla data di protocollazione, dopo essere stata approvata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato. I termini decorrono soltanto dal momento in cui la pratica, presentata in modo corretto, è completa di tutta la documentazione necessaria.